



CONVENZIONE QUADRO
TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
E LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma – 00185, Piazzale Aldo Moro n° 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Luciano MAIANI (d'ora innanzi denominato "CNR")

e

l'Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede in Roma, cap 00185 P.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587 PI n. 02133771002, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi FRATI (d'ora innanzi denominata "Sapienza")

Premesso

- che in base al D.lgs n. 127/2003 e al D.lgs n. 213/2009, il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- che il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- che le attività del CNR si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e



controllo dei risultati e articolate in programmi di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;

- che gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;
- che per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
- che Sapienza è una comunità di ricerca, di studio e di formazione e che a tal fine esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari, nonché la ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e privato;
- che Sapienza considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;
- che il DPR 382/80, e in particolare l'art. 7, 1° comma, prevede che ai professori universitari è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica;
- che la legge 168/89, e in particolare l'art. 6, 4° comma, prevede in particolare che i singoli docenti e ricercatori possano partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- che la legge 230/05, e in particolare l'art. 1, comma 2, prevede che i professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche.
- che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti di Sapienza e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e di Sapienza che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato



ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;

- che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui agli articoli 14 e 21 del D.lgs n. 127/2003 e all'art. 12 del D.lgs n. 213/2009, in materia di mobilità di personale di ricerca del CNR verso Sapienza e di professori e ricercatori universitari verso il CNR, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni di Sapienza e dell'ordinamento interno del CNR;
- che è riconosciuta da parte di Sapienza l'opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca;
- che è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all'interno di Sapienza e di gruppi di ricerca Sapienza all'interno del CNR.;
- che è riconosciuta, infine, da parte di entrambi gli Enti, l'opportunità: a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso Sapienza e di ricercatori e professori universitari di ruolo Sapienza presso gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 127/2003 e dell'art. 12 del D.lgs n. 213/2009; b) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura come regolato dall'ordinamento interno del CNR; c) di consentire la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, a parità di funzioni; d) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- che la presente Convenzione quadro risulta in linea con lo Statuto ed i Regolamenti interni della Sapienza e con l'ordinamento interno del CNR;

si conviene e si stipula quanto segue

l. d. l.

Articolo 1 – Scopo della Convenzione quadro

1. Il CNR e Sapienza riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di dottorati ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione quadro

1. Il CNR e Sapienza si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:

- definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso Sapienza e della Sapienza presso il CNR, mettendo a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle relative attività;
- disciplina della permanenza all'interno della Sapienza delle strutture di ricerca del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso Sapienza;
- messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso Sapienza e di ricercatori o professori universitari di ruolo Sapienza presso il CNR;
- svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio, come da Regolamento interno Sapienza in materia di Dottorato di Ricerca;
- stage e tirocini formativi presso le strutture di ricerca del CNR.

2. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative o di accordi specifici tra CNR e Centri di spesa della Sapienza, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni della Sapienza e dell'ordinamento interno del CNR, adottati sulla base della presente Convenzione quadro.

Articolo 3 – Comitato paritetico di indirizzo

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e Sapienza convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato



- dal Rettore di Sapienza o da un suo delegato
 - da tre rappresentanti nominati dal Presidente del CNR
 - da tre rappresentanti nominati dal Rettore di Sapienza.
2. Il Comitato si riunisce presso Sapienza ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato.
 3. Il Comitato redigerà un regolamento interno per il suo funzionamento, prevedendo l'eventuale costituzione di sottogruppi di lavoro.
 4. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima.
 5. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari.
 6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.
 7. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - coordina le attività di collaborazione;
 - pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e di Sapienza;
 - effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e di Sapienza.

Articolo 4 – Convenzioni operative

1. CNR e Sapienza possono concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse, attraverso la stipula di Convenzioni operative, individuando le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto. Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni della Sapienza e dell'ordinamento interno del CNR.
2. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte Sapienza-CNR, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi utilizzati, il loro costo di gestione, l'apporto materiale fornito, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
3. Le strutture di ricerca congiunte Sapienza-CNR potranno avere sede presso Sapienza o presso il CNR sulla base delle Convenzioni di cui al comma 1, per un tempo prestabilito e in base alle previsioni di cui al comma precedente. Le due Amministrazioni, nelle convenzioni attuative,

determinano il rimborso dei costi di ospitalità, tenuto conto anche del vantaggio che detta ospitalità trae dalla presenza di ricercatori dell'altro Ente.

4. Le Convenzioni potranno inoltre definire termini e modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi nell'Istituto del CNR e nelle URT e per la gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dai due Enti.

5. Le Convenzioni possono consentire ai professori ed ai ricercatori universitari di ruolo associati al CNR la partecipazione alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto CNR per la durata dell'associazione, e possono consentire che ai ricercatori e tecnologi del CNR, autorizzati ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.lgs n. 127/2003 e dell'art. 12 del D.lgs n. 213/2009 a svolgere attività di ricerca in Convenzione, venga data, per la durata delle attività, la facoltà di partecipare a titolo consultivo al Consiglio di Dipartimento in materia di programmazione delle attività scientifiche di interesse comune nel rispetto dello Statuto di Sapienza.

Può essere, altresì, previsto che il personale di ruolo del CNR con profilo di dirigente di ricerca, primo ricercatore o ricercatore sia nominato Responsabile Scientifico di un progetto di ricerca affidatogli dal Dipartimento di Sapienza presso cui collabora, in coerenza con le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti di Sapienza.

6. Le Convenzioni operative, per la parte di competenza della Sapienza, verranno approvate dagli organi deliberanti della struttura scientifica Sapienza coinvolta nel Progetto, sentiti il Rettore e il Direttore Generale.

7. Potranno essere attivati, in favore di studenti Sapienza, stage e tirocini di formazione ed orientamento presso le strutture di ricerca del CNR che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinati da specifiche Convenzioni e successivi Progetti formativi concordati tra le Parti, dai quali dovranno risultare:

- gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio;
- la durata;
- il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico;
- i tirocinanti interessati;

In nessun caso, le attività di tirocinio e stage potranno dar luogo a rapporti di lavoro.

11/11



Articolo 5 – Partecipazioni

1. Possono essere associati per programmi specifici stabiliti nell'ambito della programmazione dell'Istituto, i professori e i ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto, per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.
2. Il conferimento dell'associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell'interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi universitari, per i soggetti e con le modalità di cui all'ordinamento interno del CNR. Resta fermo da parte dei docenti Sapienza il regolare assolvimento dei propri doveri didattici.
3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite Convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso i Dipartimenti di Sapienza per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.
4. La partecipazione è disposta dal Direttore del Dipartimento di Sapienza, su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.

Articolo 6 - Mobilità

1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 21, comma 1, del D.lgs n. 127/2003 e dall'ordinamento interno del CNR, i ricercatori e tecnologi del CNR, così come quelli di Sapienza, possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso Sapienza in materie pertinenti all'attività svolta, nonché assumere responsabilità e incarichi di direzione di iniziative o infrastrutture di ricerca congiunte per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ente.

Articolo 7 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. CNR e Sapienza, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
2. In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 "Norme per l'individuazione di particolari esigenze delle Università ai fini delle norme del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni", le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente Convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è



considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/95. In questo caso le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (Art.17, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 e s. mi.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia ospitata all'interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al Datore di Lavoro individuato dalla parte ospitata. In questo caso le Parti effettuano, in base alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.

I costi relativi all'affidamento di incarichi professionale ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla citata normativa sono a carico del soggetto individuato come Datore di Lavoro.

Ogni altro caso particolare dovrà essere oggetto di accordi specifici.

Articolo 8 – Dottorati di ricerca

1. Sapienza favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l'attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 210/1998 e ex art. 3 co. 2 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della Sapienza.

2. Il CNR, ai sensi dell'ordinamento interno, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con Sapienza sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale.

3. Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano ai sensi dell'ordinamento interno dell'Ente le Convenzioni operative con Sapienza, in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:

- a) la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato ex art.4 Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della Sapienza;



- b) la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca ex artt.9 e 13 Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca della Sapienza;
- c) lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca ex artt. 2 e 3 del testo convenzionale adottato dalla Sapienza.

Articolo 9 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'art. 4 , e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. Sapienza e CNR possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e di Sapienza quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 10 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo sottoscritto dagli organi competenti delle Parti.

2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione quadro mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione quadro non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.



Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. CNR si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Sapienza si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione quadro.

Articolo 12 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

Articolo 13 – Registrazione

1. La presente Convenzione quadro viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Articolo 14 – Norme transitorie

1. Alla data della stipula della presente Convenzione quadro, il precedente Accordo quadro tra CNR e Sapienza non ha più validità.
2. La cessazione del precedente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che comunque dovranno essere ridefiniti entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione quadro e restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Roma, **30 MAR. 2011**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

LA SAPIENZA

IL RETTORE

Prof. Luigi Frati

IL PRESIDENTE

Prof. Luciano Maiani

